

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 268

Seduta del 23/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI TASSI DI COPERTURA PER L'ANNO 2018 DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di novembre alle ore 13,30 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Mangialardi Maurizio	Sindaco	*	-
Bomprezzi Chantal	Assessore	-	*
Bucari Simonetta	Assessore	*	-
Campanile Gennaro	Assessore	*	-
Girolametti Carlo	Assessore	*	-
Memè Maurizio	Assessore	*	-
Monachesi Enzo	Assessore	*	-
Ramazzotti Ilaria	Assessore	*	-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Campanile Gennaro;

Tariffe parcheggi comunali

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 116 del 23.03.2004, di approvazione delle tariffe relative alla sosta a pagamento nel centro storico;
- n. 242 del 10.06.2004 e n. 350 del 13.09.2004, di modificazione e di integrazione della predetta deliberazione n. 116 del 23.03.2004;
- n. 179 del 09.06.2005, di istituzione della sosta a pagamento sul lungomare nel periodo estivo, di determinazione delle tariffe e delle modalità di rilascio dei permessi ai residenti;
- n. 234 del 26.09.2006, di istituzione del parcheggio a pagamento in zona stadio, sul piazzale dello stadio e all'interno della recinzione dell'impianto sportivo;
- n. 130 del 12.06.2007, di ampliamento della sosta a pagamento sui lungomari e di variazione delle relative tariffe;
- n. 272 del 18.12.2007, di modificazione delle tariffe della sosta nel centro storico e nei lungomari;
- n. 271 del 14.10.2010, di approvazione delle nuove tariffe per le zone di sosta a pagamento;
- n.155 del 27.08.2013, di istituzione della sosta a pagamento nell'area camper di Via Podesti;
- n. 238 del 17.12.2013, di istituzione di prezzo di acquisto agevolato per le attività commerciali dei titoli per la sosta nel centro storico;
- n. 100 del 30.04.2016, di approvazione delle nuove tariffe dei parcheggi comunali;
- n. 5 del 03.01.2017, di approvazione delle nuove tariffe dei parcheggi comunali e dei periodi di sosta;

- RITENUTO, con riferimento ai parcheggi estivi sui lungomare a tariffa intera, di:

1. eliminare le seguenti tariffe:

- 4 ore € 3,60;

- 8 ore € 6,00;

2. stabilire la tariffa giornaliera a € 8,00, anziché a € 9,00 come precedentemente deliberata;

3. di elevare la sosta minima da 15 minuti ad 1 ora;

- RITENUTO, con riferimento ai parcheggi del centro storico, di:

1. eliminare la tariffa 4 ore € 3,00;

2. eliminare la tariffa giornaliera € 6,00;

3. introdurre i primi 30 minuti gratuiti solo per i fruitori del sistema a pagamento posticipato;

- RITENUTO, inoltre, di prevedere la sosta a pagamento nelle diverse zone della città nei seguenti giorni ed orari:

- zona del centro storico (compresa zona stadio): dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali;
- zona dei lungomare: dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ciascun anno;
- zona dei parcheggi scambiatori estivi: dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ciascun anno;

- RITENUTO, altresì, di prevedere:

- limitatamente alle aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico e nella zona stadio, le seguenti tariffe:
 - a) i primi 30 minuti gratuiti solo per i fruitori del sistema a pagamento posticipato;
 - b) sosta minima di 1 ora oltre i primi 30 minuti gratuiti;
 - c) tariffa oraria, oltre i primi 30 minuti gratuiti previsti solo per i fruitori del sistema a pagamento posticipato, € 1,00;
 - d) sosta valida 22 giorni, € 55,00, con schede prepagate;
 - e) sosta valida 8 giorni, € 20,00, con schede prepagate;
- limitatamente alle aree adibite alla sosta a pagamento sui lungomare, le seguenti tariffe:
 - a) sosta minima di 1 ora, € 1,20;
 - b) tariffa oraria, € 1,20;
 - c) sosta valida 1 giorno, € 8,00;
 - d) sosta valida 7 giorni, € 60,00;
 - e) sosta valida 30 giorni, € 156,00;
- limitatamente alle aree adibite alla sosta a pagamento nei parcheggi scambiatori estivi la tariffa unica giornaliera di 3,00 €;
- per il periodo dal 3 dicembre al 10 gennaio, la tariffa oraria di 0,50 €, anziché di 1,00 € così come sopra stabilita limitatamente alle aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico e dello stadio, a fronte dell'utilizzo da parte dei fruitori dei parcheggi a pagamento di sistemi di pagamento posticipato;

RITENUTO, infine, di stabilire che:

- a) i tagliandi di sosta, le tessere di sosta prepagate previsti per corrispondere la sosta a pagamento nelle zone del centro storico e dello stadio non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento dei lungomari e nei parcheggi scambiatori estivi;
- b) i tagliandi di sosta e i ticket gratta e sosta previsti per corrispondere la sosta a pagamento sui lungomari non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento della zona stadio né nei parcheggi scambiatori estivi né in centro storico;

c) i tagliandi di sosta previsti per corrispondere la sosta a pagamento dei parcheggi scambiatori estivi non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento del centro storico né in quelli dei lungomari né in zona stadio;

- STABILITA la restituzione di € 1,00 come rimborso per ogni tessera sia da 55,00 € che da 20,00 € esaurita e restituita dagli esercizi commerciali convenzionati al Comune di Senigallia;

RITENUTO di prevedere:

- la sosta gratuita per i veicoli elettrici e ibridi termico/elettrico nelle aree di sosta a pagamento di competenza del Comune di Senigallia, con tagliando identificativo rilasciato dalla Polizia Municipale e senza limiti di orario;

- la sosta gratuita per i veicoli che espongono contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide nelle aree di sosta a pagamento di competenza del Comune di Senigallia senza limiti di orario;

- SOTTOLINEATO che il sistema di tariffazione complessivo dei parcheggi a pagamento del Comune di Senigallia è approvato con il presente atto, intendendosi di conseguenza abrogate tutte le previsioni contenute in tale senso nelle proprie precedenti deliberazioni, ad eccezione, tuttavia, di quelle relative alle esenzioni, alle tariffe dell'area camper di Via Podesti e alle eventuali tariffe annuali per i veicoli dei cittadini residenti nelle zone individuate dai vari atti comunali attualmente vigenti, per le quali resta valido quanto deliberato da questa giunta con appositi precedenti atti;

- RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, il quale, al comma 1, prevede che "Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate";

- RICHIAMATO, altresì, il comma 2 del predetto D.L. n. 55/1983, il quale prevede che "con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni";

- CONSIDERATO che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente, che:

- ancorché abbiano una grande rilevanza sociale, sono facoltative in quanto non sono obbligatoriamente previste per legge, nel senso che è facoltà dell'ente istituirli o meno;

- che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

- che siano finanziate da tariffe, contribuzioni o entrate specificatamente destinate;

- RILEVATO, infatti, che per i servizi pubblici a domanda individuale è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge;

- RILEVATO, inoltre, che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;

- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate;

- VISTO l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

- DATO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2016, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

- ATTESO che i servizi a domanda individuale sono identificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983 e successive integrazioni, in tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente locale, poste in essere non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente;

- CONSIDERATO che si rende necessario determinare i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale, per l'anno 2018, da allegare al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018/2020;

- DATO ATTO che questo ente è tenuto a rispettare i principi di contabilità finanziaria in sede di bilancio di previsione e, pertanto, il prospetto di seguito stato redatto in base a tali principi:

SERVIZIO	ENTRATE (+)	USCITE (-)	%
ASILI NIDO E SPAZIO BAMBINI	622.211,75	1.207.154,42	51,54
CENTRI ESTIVI	11.000,00	17.000,00	64,70
PISCINE (Molinello 2 e Saline),	148.650,00	618.145,16	24,04

CAMPI TENNIS, PISTA ATLETICA, PATTINODROMO			
MENSE SCOLASTICHE	895.560,00	1.096.592,76	81,67
MERCATI E FIERE	80.000,00	86.523,04	92,46
PARCHEGGI	861.500,00	151.132,20	570,03
UTILIZZO LOCALI NON ISTIT. <i>(Teatro "La Fenice", La Rotonda, Auditorium San Rocco, Sala del Trono, Expo ex, Palazzetto Bavie- ra)</i>	36.734,00	96.867,04	37,92
TOTALE	2.655.655,75	3.273.414,62	81,13

- VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale, alla lett. f), prevede di competenza del Consiglio comunale la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi intendendosi residualmente attribuita alla Giunta municipale la determinazione delle tariffe;

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente responsabile dell' Area Risorse Umane e Finanziarie;

- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

1°) - **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) - **DI STABILIRE**, con riferimento ai parcheggi estivi sui lungomare a tariffa intera, di:

1. eliminare le seguenti tariffe:

- 4 ore € 3,60;

- 8 ore € 6,00;

2. stabilire la tariffa giornaliera a € 8,00, anziché a € 9,00 come precedentemente deliberata;

3. di elevare la sosta minima da 15 minuti ad 1 ora;

3°) - **DI STABILIRE**, altresì, con riferimento ai parcheggi del centro storico, di:

1. eliminare la tariffa 4 ore € 3,00;

2. eliminare la tariffa giornaliera € 6,00;

3. introdurre i primi 30 minuti gratuiti solo per i fruitori del sistema a pagamento posticipato;

4°) - **DI PREVEDERE** la sosta a pagamento nelle diverse zone della città nei seguenti giorni ed orari:

- zona del centro storico (compresa zona stadio): dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali;
- zona dei lungomare: dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ciascun anno;
- zona dei parcheggi scambiatori estivi: dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ciascun anno;

5°) - **DI PREVEDERE**, altresì:

- limitatamente alle aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico e nella zona stadio, le seguenti tariffe:
 - a) i primi 30 minuti gratuiti solo per i fruitori del sistema a pagamento posticipato;
 - b) sosta minima di 1 ora oltre i primi 30 minuti gratuiti;
 - c) tariffa oraria, oltre i primi 30 minuti gratuiti previsti solo per i fruitori del sistema a pagamento posticipato, € 1,00;
 - d) sosta valida 22 giorni, € 55,00, con schede prepagate;
 - e) sosta valida 8 giorni, € 20,00, con schede prepagate;
- limitatamente alle aree adibite alla sosta a pagamento sui lungomare, le seguenti tariffe:
 - a) sosta minima di 1 ora, € 1,20;
 - b) tariffa oraria, € 1,20;
 - c) sosta valida 1 giorno, € 8,00;
 - d) sosta valida 7 giorni, € 60,00;
 - e) sosta valida 30 giorni, € 156,00;
- limitatamente alle aree adibite alla sosta a pagamento nei parcheggi scambiatori estivi la tariffa unica giornaliera di 3,00 €;
- per il periodo dal 3 dicembre al 10 gennaio, la tariffa oraria di 0,50 €, anziché di 1,00 € così come sopra stabilita limitatamente alle aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico e dello stadio, a fronte dell'utilizzo da parte dei fruitori dei parcheggi a pagamento di sistemi di pagamento posticipato;

6°) - **DI STABILIRE** che:

- a) i tagliandi di sosta, le tessere di sosta prepagate previsti per corrispondere la sosta a pagamento nelle zone del centro storico e dello stadio non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento dei lungomari e nei parcheggi scambiatori estivi;
- b) i tagliandi di sosta e i ticket gratta e sosta previsti per corrispondere la sosta a pagamento sui lungomari non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento della zona stadio né nei parcheggi scambiatori estivi né in centro storico;
- c) i tagliandi di sosta previsti per corrispondere la sosta a pagamento dei parcheggi scambiatori estivi non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento del centro storico né in quelli dei lungomari né in zona stadio;

7°) - **DI STABILIRE** la restituzione di € 1,00 come rimborso per ogni tessera sia da 55,00 € che da 20,00 € esaurita e restituita dagli esercizi commerciali convenzionati al Comune di Senigallia;

8°) - **DI PREVEDERE:**

- la sosta gratuita per i veicoli elettrici e ibridi termico/elettrico nelle aree di sosta a pagamento di competenza del Comune di Senigallia, con tagliando identificativo rilasciato dalla Polizia Municipale e senza limiti di orario;
- la sosta gratuita per i veicoli che espongono contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide nelle aree di sosta a pagamento di competenza del Comune di Senigallia senza limiti di orario;

9°) - **DI STABILIRE** che il sistema di tariffazione complessivo dei parcheggi a pagamento del Comune di Senigallia è approvato con il presente atto, intendendosi di conseguenza abrogate tutte le previsioni contenute in tale senso nelle proprie precedenti deliberazioni, ad eccezione, tuttavia, di quelle relative alle esenzioni, alle tariffe dell'area camper di Via Podesti e alle eventuali tariffe annuali per i veicoli dei cittadini residenti nelle zone individuate dai vari atti comunali attualmente vigenti, per le quali resta valido quanto deliberato da questa giunta con appositi precedenti atti;

10°) - **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, il seguente prospetto relativo ai tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale:

SERVIZIO	ENTRATE (+)	USCITE (-)	%
ASILI NIDO E SPAZIO BAMBINI	622.211,75	1.207.154,42	51,54

CENTRI ESTIVI	11.000,00	17.000,00	64,70
PISCINE (Molinello 2 e Saline), CAMPI TENNIS, PISTA ATLETICA, PATTINODRO-MO	148.650,00	618.145,16	24,04
MENSE SCOLASTICHE	895.560,00	1.096.592,76	81,67
MERCATI E FIERE	80.000,00	86.523,04	92,46
PARCHEGGI	861.500,00	151.132,20	570,03
UTILIZZO LOCALI NON ISTIT. <i>(Teatro "La Fenice", La Rotonda, Auditorium San Rocco, Sala del Trono, Expo ex, Palazzetto Bavie- ra)</i>	36.734,00	96.867,04	37,92
TOTALE	2.655.655,75	3.273.414,62	81,13

11°) - **DI DARE ATTO** che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nel bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018/2020, anno 2018, ammontano ad euro 2.655.655,75 e rappresentano il 81,13% del totale dei costi dei servizi determinati in euro 3.273.414,62;

12°) - **DI DARE ATTO**, altresì, che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2016, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

13°) – **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

•••••

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Mangialardi Maurizio

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **6 dicembre 2017** al **21 dicembre 2017** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 22 dicembre 2017

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **17 dicembre 2017**, essendo stata pubblicata il 6 dicembre 2017

Li, 18 dicembre 2017

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,